

5. Asili nido privati.

Legge n. 698/75 – 1044/71 – 891/77

Leggi regionali 9/73 – 39/73 – 62/76 – 38/77 – 61/78 – 59/80 – 67/90

Documentazione occorrente:

1. Domanda del legale rappresentante dell'asilo nido;
2. certificato di cittadinanza italiana;
3. certificato di godimento dei diritti politici;
4. certificato del casellario giudiziale;
5. certificato dei carichi pendenti;
6. atto costitutivo (se trattasi di società);
7. indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strutturali a disposizione;
8. regolamento di gestione;
9. relazione programmatica sulla organizzazione funzionale del servizio: finalità e metodi educativi, ricettività dell'asilo nido, articolazione ambientale ed attrezzature, organico del personale e qualificazione professionale, organizzazione del lavoro, organizzazione delle attività del bambino, rapporti e collegamenti funzionali del servizio con le strutture sociali, sanitarie o formative;
10. planimetrie quotate (in scala 1/100) dei locali con indicazione degli arredi, distinte per le diverse sezioni eventualmente previste per il nido;
11. certificato prevenzione ed infortuni rilasciato dalla struttura preposta;
12. certificato igienico sanitario rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio;
13. documentazione antimafia D.L. n. 324/90;
14. polizza assicurativa personale e minori;
15. eventuale cambio di destinazione d'uso dei locali.

Il Comune deve verificare:

1. la regolarità della documentazione trasmessa;
2. la ricettività dichiarata e quella accertata, legge regionale n. 59/80, art. 31, nonché il rapporto tra educatori e bambini (1 a 6), quello tra personale ausiliario e bambini (1 a 15) e quello tra metri quadrati coperti complessivi utilizzati per i diversi ambienti e bambini (10 mq a bambino);
3. la idoneità dei locali in relazione alla loro ubicazione, alle necessarie condizioni di sicurezza igiene e funzionalità e quella dei relativi impianti e servizi.

Il Comune avendo accertato la sussistenza dei suddetti requisiti rilascerà opportuna autorizzazione all'apertura ed al funzionamento .

Tale autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri sotto qualsiasi forma ed alcun titolo. Il Comune verificherà il corretto funzionamento dell'asilo, la puntuale applicazione delle indicazioni della relazione programmatica di cui al n. 9 dell'art. 28 della legge regionale n. 59/80 nonché la qualità dei mezzi a disposizione, in particolare dovrà:

- accertare la rispondenza e la permanenza dei requisiti richiesti;
- sospendere l'attività in assenza di autorizzazione;
- promuovere la chiusura in presenza di gravi carenze.

Il Comune, semestralmente, invierà alla Regione, assessorato alle politiche per la qualità della vita, copia dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati.